

Edizione di venerdì 29 maggio 2015

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Voluntary: esenzione dagli obblighi dichiarativi col rimpatrio](#)

di **Fabrizio Vedana**

DICHIARAZIONI

[Unico 2015: i quadri RL e RM per gli agricoltori – parte I](#)

di **Luigi Scappini**

IVA

[Limiti della soggettività passiva IVA della stabile organizzazione](#)

di **Marco Peirolo**

AGEVOLAZIONI

[Erogazioni liberali alle ONLUS: deduzione o detrazione?](#)

di **Luca Mambrin**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Presupposti dell'IRAP al vaglio del Primo Presidente](#)

di **Luigi Ferrajoli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary: esenzione dagli obblighi dichiarativi col rimpatrio

di **Fabrizio Vedana**

Consentire ai contribuenti che accedono alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 186/2014, incaricando la fiduciaria italiana di fare da sostituto d'imposta, di andare esenti dagli obblighi dichiarativi relativi al modello unico per i periodi di imposta 2014 e 2015.

Lo auspica Assofiduciaria nella circolare COM_2015_089 del 26 maggio scorso con la quale le associate vengono informate che del tema è stata interessata l'Agenzia delle Entrate.

La richiesta trova fondamento nel richiamo, fatto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.10 del 13 marzo 2015, al provvedimento n. 43 del 2009, paragrafo 11 ed alla circolare n. 45 del 2010 pagina 17, che confermerebbero la possibilità, per i contribuenti che accedono alla procedura di collaborazione volontaria, di comunicare all'intermediario i redditi percepiti dal giorno in cui ha effetto la sanatoria a quello in cui le attività sono rimpatriate e l'esonero dagli adempimenti di monitoraggio (quadro RW), posto che comunque sull'effettivo pagamento delle imposte dovute sono consentiti all'Amministrazione per il tramite dell'intermediario italiano, tutti i controlli necessari.

La conferma di tale esonero darebbe la possibilità per le società fiduciarie di sostituire il contribuente negli obblighi dichiarativi relativi al modello Unico per i periodi d'imposta 2014 e 2015, da inizio anno fino al perfezionamento del rimpatrio.

Nella stessa circolare Assofiduciaria chiede all'Agenzia delle Entrate di confermare l'applicabilità del regime del risparmio gestito anche da parte delle fiduciarie, analogamente a quanto già avvenuto in passato in occasione dell'emersione di attività estere ai sensi del Decreto 79/2009.

Secondo l'associazione delle fiduciarie, il rinvio fatto a precedenti provvedimenti dell'Amministrazione fiscale da parte della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 (in specie alla numero 43 del 10 ottobre 2009), consentirebbe di vedere applicabile ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate giuridicamente ai sensi della legge 186/2014 il regime del risparmio gestito anche da parte delle fiduciarie alle quali sia stato conferito un incarico di custodia, amministrazione e deposito.

Infine la circolare di Assofiduciaria chiede all'Agenzia delle Entrate che venga confermato che l'affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali ad un intermediario finanziario residente (i.e. alla fiduciaria) avviene con il trasferimento delle stesse in gestione o in amministrazione e che detto trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l'intermediario italiano

assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero; il che significa, nel caso di rimpatrio giuridico, mediante la sottoscrizione del relativo mandato fiduciario da esibire anche con la relazione di accompagnamento all'istanza di adesione al programma di voluntary disclosure.

DICHIARAZIONI

Unico 2015: i quadri RL e RM per gli agricoltori – parte I

di **Luigi Scappini**

In un [precedente contributo](#) abbiamo analizzato la disciplina fiscale applicabile alle indennità percepite dagli imprenditori agricoli per l'occupazione temporanea dei terreni, fattispecie che, in alcune circostanze può determinare un'imposizione delle somme percepite quali redditi diversi.

Infatti, anche l'imprenditore agricolo può generare delle componenti reddituali che vengono ricondotte nella categoria dei **redditi diversi** e in quanto tali devono essere esposte in dichiarazione dei redditi rispettivamente nei quadri **RL e RM**.

Iniziamo ad analizzare quali sono le fattispecie reddituali che confluiscono nel quadro RL, ripercorrendo alcune delle classiche e più consuete tipologie.

Ai sensi dell'art.67, co.1, lett.a) Tuir, sono tassate quali redditi diversi *“le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici”*.

Già in passato ci siamo interessati di meglio comprendere cosa debba intendersi per lottizzazione e soprattutto da quale momento si possa considerare un terreno come lottizzato, atteso il regime di favore previsto riservato a quello ordinario.

La definizione di **lottizzazione** deve desumersi dalla disciplina tecnica e in particolare dall'art.8 della Legge 6 agosto 1967, n.765 e dall'art.18 della Legge n. 47/1985, articoli da cui si desume che non rappresenta lottizzazione il semplice frazionamento dei terreni (cfr. nota n.7/2704 del 7 agosto 1981 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), dovendosi al contrario ricondurre tale tipologia all'utilizzazione del suolo che, a prescindere dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, prevede la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Ai fini reddituali rilevano anche le lottizzazioni **abusive** come individuate nell'art.30 del DPR n.380 del 6 giugno 2001 (cosiddetta legge Lunardi). Allineata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.16083 del 26 giugno 2013 ha affermato l'imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione di terreni oggetto di una lottizzazione abusiva tale da rendere gli appezzamenti derivanti, inutilizzabili ai fini agricoli, pur rimanendone tale la destinazione.

In sede dichiarativa il rigo del quadro RL interessato è l'**RL5** che in colonna 1 accoglie l'importo percepito quale corrispettivo della cessione del terreno nell'anno di imposizione.

In colonna 2, al contrario dove essere indicato il costo di acquisto del terreno, aumentato di ogni altro costo inerente.

Particolarità dei terreni lottizzati, è quella per cui, nel caso di acquisto del terreno oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume quale prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore.

Risulta di tutta evidenza un regime di favore per le cessioni di questi terreni, di modo che risulta alquanto importante comprendere quando un terreno si considera lottizzato. Sul punto si rileva la dirimente Risoluzione n.319/E/08 dell'Agenzia delle Entrate con cui è stato precisato che si ha lottizzazione al momento del rilascio, da parte del Comune, della relativa **autorizzazione**. È quella la data di inizio della lottizzazione (in senso conforme la recente sentenza n.13434 del 13 giugno 2014 della Corte di Cassazione).

Altra fattispecie plusvalente è quella contemplata alla successiva lettera b) dell'art.67 Tuir, consistente nella cessione di un **terreno edificabile**, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia posseduto da un imprenditore agricolo e che lo stesso risulti strumentale all'attività agricola, infatti, l'Agenzia delle Entrate, correttamente, in tali termini si è espressa con la Risoluzione n.137/E/02, poiché è indubbio che *“La cessione di un terreno divenuto edificabile in base ai nuovi strumenti urbanistici esula dal normale esercizio dell'impresa agricola e i relativi ricavi non possono ritenersi assorbiti dalla tassazione forfetaria del reddito agrario in quanto il valore economico dell'operazione è determinato proprio dalla perdita del carattere agricolo e dall'acquisizione della nuova qualificazione edificatoria del terreno, la quale risulta estranea alla determinazione della rendita catastale”*.

In questa ipotesi, in caso di **opzione** per la **tassazione ordinaria**, il rigo interessato è l'**RL6** ove in colonna 1 andrà indicato il corrispettivo percepito e in colonna 2 il costo fiscalmente riconosciuto, aumentato di ogni altro costo inerente.

Infatti, la **tassazione naturale** sarebbe quella **separata** ai sensi dell'art.17, comma 1, lett.g-bis) Tuir, con conseguente compilazione del quadro **RM, Sezione II**.

Parimenti plusvalente è la cessione di un terreno agricolo nel caso in cui esso avvenga prima che sia decorso un quinquennio dall'acquisto. La plusvalenza andrà anch'essa indicata nel rigo RL6, salvo che il contribuente non abbia optato in sede di cessione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 20%.

Determinano plusvalenza imponibile anche le **indennità percepite a seguito di esproprio** per pubblica utilità dei terreni ricadenti in zone di tipo A, B, C e D. In questo caso i possibili scenari sono i seguenti:

- di base, nessun obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi, in quanto la ritenuta subita nella misura del 20% si intende a titolo definitivo;
- tassazione ordinaria con indicazione in Unico, quadro RL, rigo 6
- tassazione separata con conseguente compilazione del quadro RM, Sezione II.

Da ultimo, ricordiamo come tutte queste fattispecie reddituali possono essere oggetto di **rivalutazione** la cui **perizia**, come finalmente confermato dall'Agenzia delle Entrate che, con la **Risoluzione n. 53/E** del 27 maggio 2015, allineandosi all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che **può essere eseguita anche posteriormente alla cessione del terreno stesso.**

IVA

Limiti della soggettività passiva IVA della stabile organizzazione

di **Marco Peirolò**

La soggettività passiva d'imposta della stabile organizzazione incontra un **doppio limite**, di carattere sia **"interno"**, cioè riferito ai rapporti con la casa madre, sia **"esterno"**, per le operazioni poste in essere con i terzi.

In merito al trattamento IVA dei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre, l'Amministrazione finanziaria, **in un primo tempo**, aveva precisato che la sede secondaria operante in Italia, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, nella formulazione all'epoca vigente, assume, agli effetti dell'IVA, **autonoma soggettività passiva d'imposta**, ricorrendo i requisiti sia oggettivi che territoriali in presenza dei quali sorge l'imponibilità delle prestazioni in cui si estrinseca la sua attività.

La R.M. 20 marzo 1981, n. 330470, in particolare, in relazione alle modalità con cui vengono regolati i reciproci rapporti tra la casa madre e la stabile organizzazione, ha osservato che quest'ultima, sotto l'aspetto fiscale, assume la veste di esecutrice di servizi nei confronti della casa madre. Inoltre, in relazione a tali rapporti intersoggettivi, le provviste di mezzi finanziari a favore della sede secondaria hanno **natura di corrispettivi** e costituiscono, quindi, la base imponibile delle prestazioni di cui trattasi. Conseguentemente, la sede secondaria, per le prestazioni rese nei confronti della casa madre, deve **emettere regolare fattura, con addebito dell'imposta**, nel momento di effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Le indicazioni in esame, siccome **incompatibili con la Direttiva IVA**, sono state riconsiderate dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 81 del 16 giugno 2006, in linea con quanto già specificato nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 191/2002.

Al fine, infatti, di adeguare la prassi amministrativa nazionale alla pronuncia resa dalla Corte di giustizia nella causa C-210/04 del 23 marzo 2006 (FCE Bank), è stato chiarito che le prestazioni di servizi intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana, ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera, sono **al di fuori del campo di applicazione dell'IVA**.

Secondo i giudici comunitari, **"un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni"** (punto 41).

Nello specifico, la stabile organizzazione non assume il ruolo di soggetto giuridico distinto dalla casa madre in quanto risulta priva dell'autonomia operativa richiesta dall'art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, che attribuisce la soggettività passiva a *“chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualunque luogo, un'attività economica (...)”*.

Nella sentenza FCE Bank, è stato osservato che la stabile organizzazione non svolge un'attività economica in modo indipendente dal momento che **non sopporta il rischio economico relativo all'esercizio della propria attività**, che invece grava integralmente sulla casa madre.

È corretto, pertanto, ritenere che la stabile organizzazione rappresenta esclusivamente una mera articolazione territoriale dello stesso soggetto, risultando dipendente dalla sede principale, con la quale costituisce un **soggetto passivo unico**.

Come anticipato, la **soggettività passiva della stabile organizzazione** trova un limite non solo sul piano **“interno”**, vale a dire nei rapporti con la casa madre, ma anche sul piano **“esterno”**, cioè nei rapporti con i terzi, in quanto circoscritta alle operazioni imputabili alla filiale. Può, infatti, osservarsi che la stabile organizzazione, anche se costituisce solo una dislocazione territoriale di un unico soggetto, è comunque un centro di imputazione di diritti e obblighi che assumono rilevanza agli effetti dell'IVA in modo autonomo rispetto a quelli della casa madre e questo proprio perché la stabile organizzazione, nei rapporti esterni, è dotata di soggettività passiva.

L'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 17/2010, prevedeva che *“(l)e prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato (...) **quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia** di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia”*.

La stessa impostazione è stata mantenuta anche a seguito del “rovesciamento” del luogo impositivo previsto per le prestazioni di servizi “generiche”, con il passaggio dal criterio del Paese del fornitore a quello del Paese del cliente. L'art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, infatti, ricomprende nella nozione di **“soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato”** la *“stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute”*, con ciò dimostrando che la stabile organizzazione è dotata di soggettività passiva d'imposta, seppure limitatamente alle operazioni poste in essere, dal lato attivo o passivo, con soggetti terzi.

AGEVOLAZIONI

Erogazioni liberali alle ONLUS: deduzione o detrazione?

di Luca Mambrin

Per le **erogazioni liberali** effettuate a favore delle **Onlus** il contribuente, persona fisica non in regime d'impresa, ha la possibilità di beneficiare:

- della **detrazione d'imposta del 26%** prevista dall'art. 15 comma 1.1 del Tuir, entro il limite, per l'anno 2014 di **euro 2.065**;
- della **deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10%** per un importo complessivo massimo di euro **70.000 annui**.

In particolare beneficiano della detrazione del **26%** su **un importo massimo di euro 2.065** (euro 30.000 dal 2015) annui le **erogazioni liberali in denaro** effettuate nell'anno **2014** in favore:

- delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (Onlus), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito**; non sono detraibili le erogazioni liberali in natura e quelle effettuate in contanti.

L'art. 14 del D.L. n. 35/2005 disciplina invece la **deducibilità delle erogazioni liberali denaro o in natura** erogate da persone fisiche effettuate nei confronti di:

- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 460/1997);
- **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della L. 383/2000;
- **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per oggetto statutario la tutela, la

promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 42/2004);

- **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.

L'importo dichiarato, comprensivo del reddito di fabbricati soggetto a cedolare secca e comunque .

Inoltre l'art. 10, comma 1, lett. g) del Tuir prevede poi la **deducibilità**, nella misura massima del **2% del reddito complessivo** dichiarato (che deve comprendere anche il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca) per **l'erogazione di contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG)** riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Tenendo presente che, per effetto della nuova disciplina recata dalla legge n. 125/2014 le ONG riconosciute "idonee" alla data del **29 agosto 2014** (data di entrata in vigore della legge citata), mantengono la qualifica di Onlus, i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a tali organizzazioni possono beneficiare, in **alternativa** alla deduzione nel limite del 2% del reddito complessivo, alla detrazione d'imposta (26%) o alla deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo e fino ad un massimo di euro 70.000.

Per quanto concerne le modalità di versamento le erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito. Per quanto riguarda le **erogazioni in natura** la C.M. n. 39/E/2005 ha precisato che ai fini della verifica del limite massimo dell'erogazione si dovrà prendere in considerazione il **valore normale del bene**, come definito dall'art. 9, comma 3, del Tuir come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi; si potrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.

In relazione alla particolare natura di determinati beni, quali ad esempio opere d'arte o gioielli, il soggetto che effettua l'erogazione potrà ricorrere **alla stima di un perito**; in ogni caso **ai fini di documentare l'erogazione** sarà necessario acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, anche **una ricevuta da parte del donatario** che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

In merito alla **documentazione** necessaria per poter beneficiare della deduzione o della detrazione la **C.M. 11/E/2014** ha poi precisato che il rilascio, da parte della Onlus, **della**

documentazione attestante la spettanza o meno della detrazione è necessaria anche ai fini della fruizione della deduzione; qualora nel corso del medesimo periodo d'imposta siano state effettuate **più erogazioni** da parte del contribuente, la Onlus **può rilasciare un'unica attestazione contenente il riepilogo annuale delle stesse.** È necessario poi che l'erogazione sia riportata nelle scritture contabili della Onlus.

Infine la recente **C.M. n. 17/E/2015** ha fornito un'importante chiarimento in merito **all'alternatività** delle agevolazioni in esame: qualora il contribuente intenda **avvalersi della deduzione** di cui all'art. 14 del D.L. n. 35/2005, il medesimo contribuente non potrà fruire, **sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte**, effettuate anche a diversi beneficiari, **né della deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. g), del Tuir, né della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1.1., dello stesso Tuir.**

Se invece il contribuente,

- che **non intende avvalersi della deduzione** prevista dall'art. 14 del D.L. n. 35/2005,
- **ha effettuato distinte erogazioni liberali**, anche a favore del medesimo beneficiario,

potrà **scegliere di fruire della deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. g), del Tuir** o della **detrazione prevista dall'art. 15, comma 1.1., del Tuir**, essendo precluso il ricorso ad entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Presupposti dell'IRAP al vaglio del Primo Presidente

di Luigi Ferrajoli

La **Corte di Cassazione** torna a pronunciarsi sull'applicabilità dell'imposta regionale sulle attività produttive al professionista (nella fattispecie un avvocato) la cui **autonoma organizzazione** si caratterizza per la **presenza di un unico dipendente** esercente mansioni segreteriali. Il superiore consesso ripercorre i primi orientamenti giurisprudenziali in materia e, **preso atto dell'insanabile contrasto** creatosi in seno al Supremo organo di legittimità alla luce dei più recenti pronunciamenti, decide per la **rimessione della questione alle Sezioni Unite**.

L'**ordinanza n. 5040 del 13.03.2015** con cui la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha trasmesso gli atti di causa al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alle **Sezioni Unite** evidenzia, ripercorrendone l'iter, **l'evidente dissidio sorto intorno alla configurabilità del requisito della cd. "autonoma organizzazione"** giudicato dalla Corte Costituzionale elemento fondante la legittimità costituzionale dell'imposta sulle **attività produttive** che colpisce la maggiore capacità produttiva realizzata **dall'elemento organizzativo**, inteso come **fattore impersonale** ed aggiuntivo rispetto all'apporto del singolo professionista.

In particolare, la Suprema Corte nell'ordinanza in commento, dà atto del precedente orientamento (cfr.: ex multis Corte di Cassazione, **sentenza n. 3673/07**) secondo cui **il requisito dell'autonoma organizzazione**, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato **ricorre quando il contribuente**:

1. sia, sotto qualsiasi forma, il **responsabile dell'organizzazione** e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
2. **impieghi beni strumentali eccedenti**, secondo l'*"id quod plerumque accidit"*, **il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione**, oppure **si avvalga** in modo non occasionale **di lavoro altrui**; precisando che costituisce **onere del contribuente**, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Tale orientamento è stato ribadito dalle **Sezioni Unite con le sentenze n. 12108/09 e n. 21111/09** ed ha per lungo tempo dominato il panorama giurisprudenziale secondo l'interpretazione che ritiene, con riferimento al concetto di autonoma organizzazione, **integrato il presupposto impositivo** ogni volta che **il lavoratore autonomo si avvalga del lavoro di un dipendente**, che per definizione fornisce un contributo lavorativo "non occasionale".

Secondo tale giurisprudenza (cfr.: Corte di Cassazione, sentenze n. 8625/09, n. 21563/10, n.

7609/14, n. 19072/14, n. 10754/14, n. 9787/14) aveva rilievo anche **la presenza di un solo dipendente a prescindere dalle mansioni svolte** (segretariali e perfino di apprendista) ed anche se per un tempo limitato (part-time) e per un corrispettivo non elevato.

A tale orientamento si è **opposta l'interpretazione di altra giurisprudenza** del medesimo Giudice di legittimità (cfr.: Corte di Cassazione, sentenze n. 22019/13, n. 22020/13, n. 10151/12, n. 22592/12, n. 7153/14, n. 26985/14, n. 41111/14, n. 27016/14) che **ha escluso l'automatica sottoposizione ad Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente**, prevedendo ai fini della ricorrenza della previsione impositiva **un effettivo apporto ad incremento della produttività**, la cui ricorrenza è da valutare a cura del giudice di merito caso per caso.

Nell'ottica di **un effettivo potenziamento dell'attività di produzione del reddito**, l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un **mero ausilio della sua attività personale**, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dell'Irap (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti).

Dal conclamato ed insanabile contrasto circa il significato attribuibile alla presenza di un lavoratore dipendente ed in particolare circa il fatto che essa costituisca o meno elemento di per sé sufficiente a configurare **il presupposto impositivo per l'applicabilità dell'Irap**, scaturisce **l'ordinanza di rimessione della controversia**, nelle pieghe della quale può individuarsi, neanche troppo velatamente, **la propensione del Collegio remittente ad aderire al primo orientamento interpretativo**, giudicato maggiormente aderente agli insegnamenti della Consulta.

Per approfondire le problematiche delle dichiarazioni 2015 Persone Fisiche e delle Società ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Da una lastra di deserto. Lettere dal fronte a Gherardo Marone




Giuseppe Ungaretti

Prezzo – 15,00

Pagine – 295

Questa nuova edizione completa, corredata di apparati critico-filologici, getta nuova luce sulla genesi delle più note poesie ungarettiane e testimonia il miracolo per cui la grande poesia può nascere in mezzo all'orrore. Nell'incipit di questa lettera a Gherardo Marone, che risale alla prima metà di agosto 1917, si può intravedere la testimonianza del miracolo per cui in mezzo all'orrore può prodursi quel "gran silenzio d'armi" da cui fiorisce la poesia: «Mio Gherardo, qualche soldato canta; da una baracca all'altra si sente il coro; D'Indy potrebbe trovarci confermata la sua teoria dell'origine della polifonia; qualche aeroplano gironza; la tua arriva; si fa un gran silenzio d'armi; uno scalpiti di salmerie che salgono; ci sono intervalli di tutto silenzio che turbano; e piano piano il vallone s'affonda in un grosso muraglione negro trapunto qui e là da un lumino oscillante; la luce di una candela che a me, venuto da una metropoli nebbiosa di giorno, dove di notte l'uomo scatenava il sole, rammenta "Le Chaperon Rouge" "Petit Poucet" e non so qual altro stupore della mia infanzia lontana».

Vita di un uomo: Francesco d'Assisi



Chiara Frugoni

Einaudi

Prezzo – 11,00

Pagine – 184

In questa Vita risaltano le ambizioni e la vivissima intelligenza di Francesco, le debolezze e, perché no? Le superstizioni radicate, che aveva in comune con gli uomini del tempo. Solo in questo modo mi è sembrato possibile percepire davvero il significato della santità di Francesco, della sua dissonante diversità rispetto al contesto storico in cui si trovò ad agire. Vorrei essere riuscita a farne apprezzare la profonda e dolente comprensione della sofferenza, l'insolito annuncio di pace, lo spirito di tolleranza di fronte a una chiesa in armi, l'amore intenso del prossimo, le geniali idee, la grande libertà mentale che lo rese capace di rifiutare una morte edificante.

Il commissario Soneri e la strategia della lucertola



Valerio Varesi

Frassinelli

Prezzo – 17,50

Pagine – 311

In una Parma crepuscolare coperta da una spessa coltre di neve, il marcio sembra nascondersi ovunque: la corruzione dilaga, il crimine è fuori controllo e la rabbia cresce. Soneri è il più arrabbiato di tutti perché crede ancora nella giustizia e se la vede sfuggire di mano. Il commissario deve fare i conti con tre piste d'indagine, tre matasse il cui bandolo sembra impossibile da dipanare. Il primo gli arriva da Angela, la sua compagna, che gli segnala strani suoni provenienti dall'argine del fiume. Scivolando tra l'erba gelata, Soneri ritrova un telefonino – senza memoria – e misteriose tracce di cani che terminano nel nulla. Il secondo comincia in un ospizio, dal quale è scomparso un vecchio signore che la memoria l'ha persa a causa della demenza senile, e che sembra, invece, non aver lasciato traccia alcuna. E infine il terzo filone d'inchiesta porta Soneri verso le piste da sci sulle quali pare essersi dissolto come neve al sole il sindaco della città: tutti sapevano che sarebbe stato lì in vacanza, nessuno ricorda quando l'ha visto. Sin dall'inizio delle ricerche, Soneri sente che dietro quei casi si cela un'unica strategia, quella della lucertola. Ma questa volta l'inseguitore non si lascia ingannare. "La strategia della lucertola" è un «poliziesco atipico», come lo definisce il suo stesso autore, che aggiunge alla tensione classica della trama gialla un ritratto lucido – e sorprendentemente premonitore – del nostro contesto politico e lo struggente profilo di una città, corrotta nella sua grande bellezza, che è tutte le città. E tutti noi.

Il celeste scolaro



Emilio Jona

Neri Pozza


Prezzo – 16,00

Pagine – 224

Il 9 aprile 1953, in un'aula della corte d'assise di Milano, Emanuele Almansi, libraio-antiquario, ufficiale dell'esercito regio durante la Grande guerra, compare davanti ai suoi giudici con l'imputazione di aver tentato di uccidere il proprio figlio Federico. È un processo che ha un'eco enorme sui giornali cittadini e attira una gran folla nel palazzo di giustizia milanese. Con la sua figura dimessa e antica nel suo abito scuro e lo sguardo distaccato e del tutto privo di vergogna, in quella fredda aula di tribunale Almansi non solo ammette ogni addebito, ma riconosce persino la premeditazione del suo tentato omicidio. Lo fa ricordando innanzi tutto la fatalità che sovrastava da tempo immemorabile la sua famiglia: il male che aveva offuscato l'esistenza di suo nonno e di suo padre, morto in manicomio; aveva ammantato periodicamente la sua vita di malinconia e depressione e si era, infine, crudelmente manifestato in Federico, il figlio adorato, il precoce poeta quindicenne, amico di uno dei più grandi poeti italiani, Umberto Saba, diventato totalmente inabile al lavoro dopo i primi segni di schizofrenia. Il pensiero di Federico destinato a vivere in povertà, e a consumare i suoi giorni come il nonno in un manicomio, era diventato così disperante e ossessivo per il libraio-antiquario che la decisione di uccidere se stesso e il figlio gli era apparsa come la sola, unica possibilità. Una possibilità restata tale, visto che l'omicidio non era stato portato a compimento, ma che, nell'aula della corte d'assise di Milano, si fece strada nella mente di ognuno nell'istante in cui fece la sua apparizione tra i testimoni Federico Almansi in persona. Del giovane dalla bellezza misteriosa e apollinea, dai lunghi capelli e dai luminosi occhi azzurri, che Saba aveva chiamato «occhi di cielo», non era più nulla. L'alta figura incurvata, i capelli rasati, il corpo appesantito e la luce irrimediabilmente spenta negli occhi, Federico si era tramutato in uno di quei fantasmi che popolano l'istituzione manicomiale. L'immagine di quell'uomo demente, avvolto in un vestito di stoffa ruvida e spessa, e di un padre che lo

fissava, impietrito, al di là delle sbarre, è rimasta probabilmente a lungo in qualche angolo riposto della memoria di chi era presente in quel giorno d'aprile del 1953 nel tribunale milanese. Di Federico Almansi, però, si è perduto ogni ricordo; la sua voce non è mai stata raccolta, né sono stati fermati dall'obiettivo di una macchina fotografica il suo viso d'angelo adolescente, né poi, da adulto, il volto gonfio e decaduto. Rimane in pochi scritti, dimenticati o sconosciuti, e nelle tracce lasciate nelle poesie e nelle lettere di uno dei grandi poeti del nostro Novecento. Attingendo a lettere, manoscritti, poesie, diari, trascrizioni di testimonianze, estratti di giornale, atti processuali, questo libro ricostruisce il romanzo della vita di Federico. Dal sodalizio spirituale e sentimentale con Umberto Saba alle battaglie della Resistenza da giovane partigiano ebreo, fino ai tristi giorni della malattia nell'immediato dopoguerra, si dipana in queste pagine il filo di una luminosa, breve esistenza tradita dai capricci della mente.

Sapere di vino. Il più grande enologo italiano racconta la storia, la filosofia, la tecnica e i luoghi del vino



Giacomo Tachis

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 163

Il piemontese Giacomo Tachis, diplomatosi in enologia presso la Scuola di specializzazione di Alba nel 1954 e protagonista indiscusso della rinascita enoica in Italia (per più di trent'anni è stato direttore tecnico della casa vinicola Antinori) accompagna il lettore in un viaggio raffinato e pieno di "gusto" attorno a segreti e misteri del vino. Un percorso fisico e mentale tra vigneti e paesaggi, tradizioni storiche e geografiche, cultura gastronomica e creatività made in Italy, alla ricerca di quella virtù estetica che dovrebbe governare le scelte di tutti, anche e soprattutto quando si parla di vini. Prolifico collaboratore di riviste del settore vitivinicolo e

membro dell'Accademia dei Georgofili, l'autore non si stanca di ricordarci che è pur sempre meglio "vivere vicino a un albero che vicino a un palazzo". Grazie ai suoi consigli, i suoi ammonimenti contro le mode e gli inganni del marketing, grazie al fascino di un'erudizione sterminata e poliedrica, Giacomo Tachis ci fa conoscere e apprezzare una cultura millenaria come quella vinicola, che affonda le proprie radici nel cuore della sensibilità mediterranea e latina.